

posto è di difficile esecuzione, il che non ha bisogno d'essere dimostrato, e di più, che esso può rivolgersi in manifesta ingiustizia, in quanto che è assai probabile che, quando uno è informato che un dato individuo dovrà essere responsabile di tutti i danni che succederanno in una data regione per malizia o per altro riprovevole motivo, pascoli o curi che si pascoli da altri nelle località medesime, onde aggravare la condizione del condannato, senza che questo trovi modo di dare le prove che altri pascoli. I danni poi potrebbero essere considerevoli e di molto sproporzionati ed eccedenti i limiti che che il legislatore si propone di osservare nel pronunciare una pena.

Io trovo per conseguenza che l'emendamento proposto nell'articolo 18 non è consentaneo al disposto dell'ordinanza del giudice prescrivente la riduzione del bestiame, riduzione che deve essere fatta ad ogni costo quando fu legalmente ordinata. Saggiungo poi che in definitiva riescirebbe pregiudiziale a chi dovesse osservare una tale disposizione di legge per l'obbligo che avrebbe di dare la prova contraria, la quale sicuramente è difficilissima tuttavolta che si tratta di pascoli abusivi, perchè colui che pascola abusivamente ha la precauzione di evitare che altri lo possa vedere. In ogni caso chi fu condannato a ridurre il proprio bestiame, e non lo riduce, sarebbe obbligato, per evitare d'essere civilmente tenuto per il pascolo da altri operato, a far da vigilatore continuo in quelle località ove ha una volta pascolato, ma che non vuole più pascolarvi, onde evitare, se pure vi riesce, il danno che gli sovrasta, ove fosse in vigore l'articolo 18 dalla Commissione proposto.

Per tutte queste considerazioni, io credo che debba adottarsi l'articolo 17 proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. Il deputato Zirio ha la parola.

ZIRIO. Per un'altra ragione io preferisco l'articolo proposto dal Ministero a quello della Commissione, e questa è ragione di diritto.

Che cosa facciamo noi in questa legge? Noi intendiamo fare un provvedimento preventivo per certi reati. Ora il miglior mezzo di prevenire il reato di pascolo abusivo è di sopprimere lo strumento di questo pascolo. Egli è principio di diritto che *sublata causa tollitur effectus*.

Obbligando colui che, malgrado l'ammonizione, persiste a ritenere un numero di bestiame, al cui mantenimento non basta a sopperire la di lui proprietà o altri suoi mezzi, a coattivamente ridurlo al numero che può mantenere, noi togliamo ogni incentivo all'abuso, e tagliamo per così dire il male nella sua radice, ed è appunto quello il principio che informa la presente legge; ciò cui devono convergere tutte e singole le sue disposizioni, senza doverci principalmente occupare dell'indennità del terzo, la quale non è che secondaria, primo essendo lo scopo d'ogni legge penale di tutelare gli interessi generali della società.

Altrimenti facendo, e seguendo il sistema della Commissione, di far cioè solo pagare l'indennità ai danneggiati per presunto indebito pascolo, che cosa ne avverrà?

Questo avverrà, che quando si tratterà d'una persona la quale, quantunque ammonita, persiste a tenere più bestiame di quello che non ne possa mantenere, ove venga ad essere stata condannata a pagare il danno, ovvero solo citata nanti il giudice per tale oggetto, si venderà il suo bestiame, come d'ordinario succede per questa razza di gente che poco possiede, e che spesso ha più debiti che crediti, ed allora il terzo che è danneggiato resterà a mani vuote, e la legge e la sentenza rimarranno senza esecuzione.

E ciò succederà frequentemente, ne sia pur certa la Camera.

Per questi motivi, sebbene io convenga che l'articolo proposto dalla Commissione abbia pur esso del buono, anche come misura preventiva, pure credo preferibile quello del Ministero, come più consentaneo al fine cui la legge attuale è principalmente intesa.

TOLA. Sorgo ad appoggiare l'articolo proposto dal Ministero ed a respingere quello della Commissione.

L'articolo proposto dalla Commissione è ingiusto ed eziandio inutile per l'oggetto che si prefigge. È ingiusto perchè, come è formulato, viene a riprodurre in piccole dimensioni la legge così detta della *incarica*, legge dei tempi barbari, legge che si applicava quando i Governi erano deboli, quando l'autorità pubblica era impotente a reprimere i delitti. In allora che cosa si faceva? Si diceva ai comuni, si diceva alle corporazioni: provate i delitti commessi nel vostro paese, nel vostro circondario; se non li provate pagherete una multa. Sventuratamente questa legge fu per molti secoli in vigore nella Sardegna, essa era una conseguenza di barbare legislazioni.

E tuttavia in tempi civili, per cause e per fini politici è stata pure barbaramente adottata nella Francia. Ora qui si farebbe lo stesso. Direbbe la legge: in questa regione, o in queste regioni, vi è stato pascolo abusivo; io non so chi ne abbia abusato; ma voi uno, voi due siete sospetti, siete dunque voi rei; pagatene voi la pena. Pare che siffatto raziocinio ripugni assolutamente al buon senso. Questo quanto alla giustizia. Eppure sarebbe questo nè più nè meno il raziocinio che si dovrebbe dedurre dal proposto articolo. Il Ministero nella sua proposta partiva da un fondamento più giusto. Diceva in sostanza: voi sospetti di pascolo abusivo, ammoniti e precettati, possedete una quantità di bestiame che non potete assolutamente alimentare: vi diffido dunque a ridurla entro un dato termine alla proporzione dei vostri mezzi; in opposto la ridurrà il giudice facendo vendere all'asta pubblica il bestiame eccedente, onde non siate più nel caso di nuocere alle proprietà altrui. Ciò era giusto, ripeto, perchè non solo vi era la virtualità, per così esprimermi, ma vi era anche la materialità del sospetto medesimo, il mezzo cioè col quale l'ammonito abusava, vale a dire il bestiame eccedente.

Qui invece la Commissione non punisce già il sospetto concretizzato coi suoi mezzi, ma punisce il semplice sospetto, facendo sopportare ad uno o più ammoniti solidariamente la pena dei veri colpevoli.

E ciò non basta. La Commissione non si è nemmeno contentata di dire: vi diamo la facoltà di provare che non siete voi l'autore (prova negativa e difficile ma comunque logica). Dice di più: provate chi è l'autore, o in altri termini, fate la spia. E questo la legge non deve mai dirlo. Colui contro il quale si ha il sospetto deve bensì purgarsi del medesimo; ma non deve essere obbligato alla denuncia.

Sarebbe poi inutile l'articolo proposto dalla Commissione per l'oggetto che si prefigge. E senza ripetere tutto ciò che già disse l'onorevole Mezzena, dirò soltanto che, quando in una determinata regione, o in alcune determinate regioni vi fossero due o tre individui possessori di una quantità di bestiame eccedente i loro mezzi per mantenerlo, ve ne sarebbero eziandio degli altri non ancora ammoniti che approfitterebbero di questa circostanza per abusare del pascolo, essendo sicuri che qualunque danno ricadrebbe sempre a carico dei primi.

Di più, gli stessi ammoniti non si ristarebbero per questo dall'abbandonarsi alle loro cattive abitudini, perchè finchè si lasciasse loro il mezzo con cui si può abusare del pascolo, essi ne abuserebbero malgrado i danni di cui sarebbero civilmente responsabili.